

## Alessandro Degan Notaio 31015 Conegliano (TV)

Via San Giuseppe 13/G Tel. 0438 418681

Registrato a Conegliano il 31/01/2019 n.593 Serie 1T

Esatti euro 356,00

Repertorio N. 270043 Raccolta N. 11066

- COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ----- R E P U B B L I C A I T A L I A N A ----L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di
gennaio. ------ ( 30 Gennaio 2019 ) ------

- SIMONI MONICA, nata a Motta di Livenza il giorno 21 marzo 1984, domiciliata per il presente atto a Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1; -----la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale della società: ------

- "Stichting Urano", fondazione costituita in Olanda e di nazionalità olandese, con sede in 1083 HN, Amsterdam (Paesi Bassi), Barbara Strozzilaan 101, numero di iscrizione alla Camera di Commercio dei Paesi Bassi 72810777, codice fiscale italiano 97829010152; ------munita dei necessari poteri in forza della procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal Notaio Phillip Anthony Journeaux di Londra in data 2 gennaio 2019 e che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera B).

Tra la società "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ

PER AZIONI", con sede in Bolzano, e la fondazione "Stichting Urano", con sede in Amsterdam, come sopra rappresentate, è costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Voba CB S.r.l.". ---------- ARTICOLO 2 -----La società ha sede in Comune di Conegliano (TV), all'indirizzo risultante dall'iscrizione che verrà esequita presso il Registro delle Imprese competente, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. ---------- ARTICOLO 3 -----La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). ----------- ARTICOLO 4 ------La Società ha per oggetto esclusivo, l'acquisto a titolo oneroso da Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni o dalle banche appartenenti al Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito le "Banche"), nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni di at-(i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; ------(ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in titoli emessi nell'ambito di operazioni di car-(iii) tolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina; mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti dalle Banche, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle medesime Banche ovvero da altre banche: La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo i termini, le modalità e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione. ---In conformità alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla Società e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo

ni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti dalle Banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. -----I crediti e i titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonché, compiere operazioni di reinvestimento in attivi idonei e attivi idonei integrativi e in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente oggetto sociale e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell'operazione. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge 130/99 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresì ogni altra attività consentita dall'art. 7-bis della Legge 130/1999 e delle relative disposizioni di attuazione. \_\_\_\_\_\_ ----- ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto per l'intero in denaro dai soci costituenti nelle se-

guenti misure: -----

1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazio-



- dalla società "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETÀ PER AZIONI" per una quota di nominali euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), pari al 60% del capitale sociale; ------ dalla fondazione "Stichting Urano" per una quota di nominali euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. -La partecipazione di ciascuno dei soci costituenti al capitale sociale spetta in misura proporzionale al conferimento da ciascun socio effettuato. ---------- ARTICOLO 6 -----Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove). ----------ARTICOLO 7 Le altre norme relative al funzionamento della società sono contenute nello Statuto Sociale composto di 22 (ventidue) articoli che, da me illustrato alle comparenti che dichiarano di ben conoscerlo, poichè esattamente definito nei suoi contenuti nei giorni precedenti ad oggi, si allega al presente atto sotto la lettera C) per farne parte integrante e sostanziale. ---------- ARTICOLO 8 ----Fino a nuova determinazione dei soci, la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che resteranno in carica a tempo indeterminato. -----A costituire il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori: ------ CALTRONI ALBERTO, nato a Verona, il giorno 12 gennaio 1968 e domiciliato a Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale CLT LRT 68A12 L781E; ------ STOCKER SIEGFRIED, nato a Campo Tures, il giorno 16 febbraio 1959 e domiciliato a Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale STC SFR 59B16 B5700; ------ PINESE NAUSICA nata a Treviso il 10 settembre 1976, domiciliata a Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale PNS NSC 76P50 L407U; ----tutti cittadini italiani, e tra essi a Presidente il signor CALTRONI ALBERTO. -----L'organo amministrativo, come sopra nominato, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei soci. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. ---------- ARTICOLO 9 -----


Le comparenti, nella veste sopra indicata, danno atto che l'intero capitale sociale, come sopra sottoscritto, è già stato versato, dai soci costituenti mediante i seguenti assegni: ------ da parte della società "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADI-GE SOCIETÀ PER AZIONI" mediante assegno circolare non trasferibile n. 5205652051-02, emesso in data 30 gennaio 2019 da BANCA FININT SPA 03266/4, in rappresentanza di Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A., all'ordine di "VOBA CB S.R.L.", dell'importo di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero); ------ da parte della fondazione "Stichting Urano" mediante assegno circolare non trasferibile n. 5110827216-01, emesso in data 9 gennaio 2019 da BANCA FININT SPA 03266/4, in rappresentanza di Nexi SpA, all'ordine di "VOBA CB S.R.L." dell'importo di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero). -----La comparsa signora SIMONI MONICA dà inoltre atto e conferma che detti assegni sono stati a lei consegnati in quanto a detta presa in consegna espressamente delegata ed autorizzata, con apposita procura, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qui oggi nominato affinché al detto nominato Presidente lo consegni. --------- ARTICOLO 10 -----Il nominato Organo Amministrativo provvederà a curare tutte le pratiche necessarie per la legale esistenza della Società. ---------- ARTICOLO 11 -----Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, le comparenti dichiarano che l'esatto indirizzo del luogo ove è posta la sede sociale è: Conegliano (Treviso), via V. Alfieri n. 1. ---------- ARTICOLO 12 -----Le imposte e le spese inerenti e conseguenti al presente atto costitutivo, che si indicano ammontare approssimativamente ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), sono a carico della Società. -----Le comparenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali anche al fine degli adempimenti della normativa antiriciclaggio - resa da me notaio ai sensi dell'articolo art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy) e mi dispensano espressamente dalla lettura di tutti gli allegati. ----Io Notaio ho letto questo atto alle comparenti che lo approvano. L'atto presente, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui si occupano cinque fac-

lie or	e 1/ e 45	minuti.		 Sottoscritto	
F.TO:	MONICA SI	MONI		 	
F.TO:	MARIA SEE	TORA CASA	GRANDE	 	
F.TO:	ALESSANDE	RO DEGAN	(L.S.)	 	
į					
ļ					
<u> </u> 					
ŀ					
					ĺ
					İ
					ĺ
					ļ
					ļ

Repertorio n. 46478 ---- PROCURA SPECIALE ------ REPUBBLICA ITALIANA Il giorno ventinove gennalo duemiladiciannove. In Bolzano, in Via del Macello n. 55, presso la sede della Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni. Davanti a me dott. Etio Villa, Notaio in Bolzano, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano. è personalmente comparso il signor: -- SCHNEEBACHER JOHANNES, nato a Gross St. Florian (Austria) il 23 marzo 1961 e domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca, cittadino italiano, codice fiscale SCH JNN 61C23 Z102D, - il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale, In nome e per conto della - "BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI", con sede a Bolzano, in Via del Macello n. 55, capitale sociale di Euro 201.993,752 (duecentounomilioninovecentonovantatremilasettecentocinquantadue), interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Bolzano al n. REA BZ-9018 e numero e codice fiscale 00129730214, - a ciò autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 21 dicembre 2018 ed ai sensi degli artt. 38 e 39 dello Statuto sociale; -------- di seguito anche la "Banca" e "BPAA"; --- Detto comparente, della cui identità personale, poteri di firma e veste rappresentativa lo Notalo sono certo, con la presente nomina ---- e costituisce procuratori speciali, in via disgiunta, di BPAA: ----- MONZO CANDIDA, nata a Pordenone (PN), il 21 maggio 1981, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale MNZ CDD 81E61 G888X; ----- INTROVIGNE MONIA, nata a Conegliano (TV) il 28 aprile 1978, domiciliata In Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale NTR MNO 78D68 C957N; - CASAGRANDE MARIA SEFORA, nata a San Donà di Piave (VE), 1'8 giugno 1989, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale CSG MSF 89H48 H823O; ------ SIMONI MONICA, nata a Motta di Livenza (TV) il 21 marzo 1984, demiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale SMN MNO 84C61 F770M; - GRANZOTTO CHIARA, nata a Conegliano (TV), Il 13 agosto 1987, domiciliata in Conegliano (TV), via V, Alfieri n. 1, codice fiscale GRN CHR 87M53 C957H, ---ciascuna una "Procuratrice Speciale", affinché ciascuna di esse, tutte dipendenti di SECURITISATION SERVICES S.p.A., società che fornirà i propri servizi nell'ambito del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite che verrà perfezionato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni nel contesto del quale la società Voba CB S.r.l. interverrà nel ruolo di cessionaria e garante, con sade in via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), Italia, possa, sempre in via disgiunta, agire in nome e per conto della Banca allo scopo di costituire una società a responsabilità limitata avente le







Denominazione: Voba CB S.r.l. Sede legale: Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 Oggetto sociale: l'acquisto a titolo oneroso da Banca Popolare dell'Alto Adiga Società per azioni o dalle banche appartenenti al Gruppo bancarlo Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito le "Banche"), nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni di attuazione, di: (i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina; mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti dalle Banche, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle medesime Banche ovvero da altre banche. ----Capitale sociale: Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). ---Durata della società 31 dicembre 2100. In particolare, ciascuna Procuratrice Speciale è autorizzata a: ---1.) approvare e sottoscrivere lo statuto, in conformità ai dati di cui sopra, che regolerà la società costituenda, insieme all'atto costitutivo di cui lo statuto sarà parte integrante e sostanziale; 2.) specificare più dettagliatamente l'oggetto sociale; 3.) sottoscrivere al 60% il capitale sociale e versarlo nella misura e con le modalità richieste dalla legge italiana; 4.) procedere alla nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, conferendo i relativi poteri, e, ove del caso, nominando quale organo amministrativo, una o più persone giuridiche; ---5.) sottoscrivere, in nome e per conto di Banca Popolare dell'Alto Adige, una comunicazione con la quale la Banca stessa dichiarera il titolare effettivo di Banca Popolare dell'Alto Adige e che lo stesso/gli stessi non è/sono persone politicamente esposte, né attuali né cessate da meno di un anno, e che la costituzione avviene affinché la società Voba CB S.r.l. venga sin d'ora messa a disposizione di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni al fine di porre in essere un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel contesto del quale la società Voba CB S.r.l. interverrà nel ruolo di cessionaria e garante, il tutto sulla base della documentazione prodotta da BPAA ai fini della stipula dell'alto costitutivo della costituenda Voba CB S.r.l. ed acquisita agli atti della costituenda società; 6.) fare tutto quanto necessario per il completo espletamento del mandato, ivi compresa e senza limitazioni la facoltà di richiedere alle competenti Autorità il rilascio dei codici fiscali della costituenda società (con facoltà di delegare a terzi tali poteri) e porre in essere qualunque altro atto cosicché a ciascuna Procuratrice Speciale non si possa opporre mancanza o indeterminatezza di poteri. BPAA si impegna, altresì, a tenere indenni e ad esonerare sin da ora

seguenti caratteristiche:

ciascuna Procuratrice Speciale da e contro ogni responsabilità connessa all'esercizio dei poteri con la presente procura conferiti.

Ciascuna Procuratrice Speciale è espressamente esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'esecuzione della presente procura e sarà tenuta indenne da ogni e qualsivoglia danno, costo o spesa derivante dall'esecuzione della stessa. Ciascuna Procuratrice Speciale rimane personalmente responsabile qualora agisca con grave negtigenza, cattiva condotta o esegua qualsiasi atto che non sia necessario allo scopo della presente procura speciale.

Ciascuna Procuratrice Speciale non è autorizzata a sub-delegare o nominare procuratori sostituti.


La presente delega ha la durata improrogabile di tre mesi dalla data di sottoscrizione.


Con promessa di rato e valido. ---




Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente, il quale a mia domanda lo dichiara conforme alla propria volontà, lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio a norma di legge.

Scritto a macchina da una persona di mia fiduoia su tre facciate di un foglio.









## Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e

art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. ELIO VILLA, Notaio in Bolzano, con lo studio i-vi in Vicolo Mendola n. 19, iscritto presso il Collegio Notarile di Bolzano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza n. 7000550 valido fino all'11 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta da tre facciate redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Bolzano, nel mio studio notarile in Vicolo Mendola n. 19, il giorno ventinove gennaio duemiladiciannove.

File firmato digitalmente dal Notaio ELIO VILLA.

10E9411

Repertorio	N.	270041

Certificazione di conformità di documento cartaceo a ---

----- documento informatico ------

----- (art. 23, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritto, Alessandro Degan, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Treviso, residente in Conegliano, certifico che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero cinque pagine su numero tre fogli, compreso il presente, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal notaio Elio Villa di Bolzano conforme all'originale con firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione collocato all'indirizzo http://vol.ca.notariato.it/ ove risulta la vigenza (dal 11 settembre 2017 al 11 settembre 2020) del certificato di detta firma digitale di detto notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority.

Conegliano, via San Giuseppe n. 13/G, il giorno trenta gennaio duemiladiciannove







Io, sottoscritto Phillip Anthony JOURNEAUX, Notaio Pubblico nella Città di Londra, Inghilterra, per Autorità Regia ammesso e giurato,

## CERTIFICO ED ATTESTO COL PRESENTE:

CHE la Procura Speciale qui allegata è stata firmata in nome e per conto della fondazione di diritto olandese denominata "STICHTING URANO", da Nicolas PATCH, nato a Orsett, Inghilterra, il 23 novembre 1971, titolare del passaporto britannico numero 544817729, rilasciato il 5 aprile 2017, della cui identità personale io, Notaio, sono certo;


E CHE vista una visura camerale della Camera di Commercio dei Paesi Bassi, a me esibita in data odierna, risulta che:

- la detta STICHTING URANO è una fondazione iscritta presso la Camera di Commercio dei Paesi Bassi al numero 72810777, con sede legale in Barbara Strozzilaan 101, 1083HN Amsterdam, Paesi Bassi;
- il predetto Nicolas PATCH, in qualità di uno degli Amministratori, è
  autorizzato a firmare con firma disgiunta la detta Procura Speciale in
  nome e per conto della detta STICHTING URANO.

IN FEDE DI CHE rilascio il presente, munito della mia firma e Sigillo Notarile, in Londra, addì due gennaio duemiladiciannove.


In Fede:

Phillip Anthony JOURNEAUX Notaio in Londra, Inghilterra









			DOSTILL			
	APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)					
1.	Country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Pays / Pais:					
	This public document Le présent acte public / El presente documento público					
2.	Has been signed by a été signé par ha sido firmado por		Phil	Phillip Anthony Journeaux		
3.	Acting in the capacity of agissant en qualité de No quien actúa en calidad de			Notary Public		
4.	Bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de The Said Notary Public y está revestido del sello / timbre de					
	Certified Attesté / Certificado					
5.	<b>at</b> á/en	London	6.	<b>the</b> le / el día	02 January 2019	
7.	<b>by</b> par/por	a = 1   O a tip Affoiro				
8.	Number APO-1240598 sous no / bajo el numero					
9.	Seal / stamp Sceau / timbre Sello / timbre	2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	100 November 1	. Signature Signature Firma	A. Khan	

This Apostille is not to be used in the UK and only confirms the authenticity of the signature, seal or stamp on the attached UK public document, It does not confirm the authenticity of the underlying document. Apostilles attached to document shat have been photocopied and certified in the UK confirm the signature of the UK official who conducted the certification only. It does not authenticate either the signature on the original document or the contents of the original document in any way.

If this document is to be used in a country not party to the Hague Convention of the 5th of October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country

To verify this apostille go to www.verifyapostille.service.gov.uk

## PROCURA SPECIALE

Stichting Urano una fondazione di diritto olandese con sede legale in Barbara Strozzilaan 101, Amsterdam 1083HN, Paesi Bassi, iscritta alla Camera di Commercio di Amsterdam al n. 72810777, con codice fiscale 97829010152 (qui di seguito la "Fondazione"), ai fini di questo atto rappresentata da Nicolas Patch, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante, nato a Orsett (Regno Unito) il 23 novembre 1971, residente in 10 Buckland, Shoeburyness, Southend-on-Sea, SS3 8BD (Regno Unito), codice fiscale PTC NLS 71S23 Z114G, debitamente autorizzato, a quanto infra, disgiuntamente rispetto all'altro amministratore Angela Icolaro, con la presente nomina e costituisce procuratrici speciali, in via disgiunta, della Fondazione:

- MONZO CANDIDA, nata a Pordenone, il 21 maggio 1981, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale MNZ CDD 81E61 G888X;
- INTROVIGNE MONIA, nata a Conegliano (TV) il 28 aprile 1978, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale NTR MNO 78D68 C957N;
- CASAGRANDE MARIA SEFORA, nata a San Donà di Piave (VE), 1'08 giugno 1989, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale CSG MSF 89H48 H823O;
- SIMONI MONICA, nata a Motta di Livenza (TV) il 21 marzo 1984, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale SMN MNC 84C61 F770M;
- GRANZOTTO CHIARA, nata a Conegliano (TV), il 13 agosto 1987, domiciliata in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale GRN CHR 87M53 C957H, ciascuna una "Procuratrice Speciale".

affinché ciascuna di esse, tutte dipendenti di SECURITISATION SERVICES S.p.A., società che fornirà i propri servizi nell'ambito del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite che verrà perfezionato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni nel contesto del quale la società Voba CB S.r.I. interverrà nel ruolo di cessionaria e garante, con sede in via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), Italia, possa, sempre in via disgiunta, agire in nome e per conto della Fondazione allo scopo di costituire una societa' a responsabilita' limitata avente le seguenti caratteristiche:

Denominazione:

Voba CB S.r.l.

Sede legale:

Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1

Oggetto sociale:

l'acquisto a titolo oneroso da Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni o dalle banche appartenenti al Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito le "Banche"), nell'ambito di una o più operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche e integrazioni e relative fondiari disposizioni di attuazione, di: (i) crediti ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura; (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla predetta disciplina; mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti dalle Banche, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle medesime Banche ovvero da altre banche.

Capitale sociale:

Euro 10.000,00 (diecimila/00)

Durata della società:

31 dicembre 2100.

In particolare, ciascuna Procuratrice Speciale è autorizzata a:

- approvare e sottoscrivere lo Statuto, in conformità ai dati di cui sopra, che regolera' la societa' costituenda insieme all'Atto Costitutivo di cui lo Statuto sarà parte integrante e sostanziale;
- specificare più dettagliatamente l'oggetto sociale;

- 3. sottoscrivere al 40% il capitale sociale e versarlo nella misura e con le modalità richieste dalla legge italiana;
- 4. procedere alla nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, conferendo i relativi poteri, e, ove del caso, nominando quale organo amministrativo, una o più persone giuridiche;
- 5. sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione, una comunicazione con la quale la Fondazione stessa dichiarerà che, non essendo rilevante, ai sensi della normativa vigente, la funzione del fondatore, nonché non essendo i beneficiari individuati o individuabili, i titolari effettivi sono identificabili nei soggetti aventi le funzioni di direzione e amministrazione (nelle persone dei suoi amministratori Angela Icolaro medesima e Nicolas Patch) e che gli stessi non sono persone politicamente esposte, nè attuali nè cessate da meno di un anno, e che la costituzione avviene affinché la società Voba CB S.r.l. venga sin d'ora messa a disposizione di Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni al fine di porre in essere un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel contesto del quale la società Voba CB S.r.l. interverrà nel ruolo di cessionaria e garante, il tutto sulla base della documentazione prodotta da Stichting Urano ai fini della stipula dell'atto costitutivo della costituenda Voba CB S.r.l. ed acquisita agli atti della costituenda società;
- 6. fare tutto quanto necessario per il completo espletamento del mandato, ivi compresa e senza limitazioni la facolta' di richiedere alle competenti autorita' il rilascio dei codici fiscali della costituenda societa' (con facolta' di delegare a terzi tali poteri) e porre in essere qualunque altro atto cosicche' a ciascuna Procuratrice Speciale non si possa opporre mancanza o indeterminatezza di poteri.

La Fondazione si impegna, altresì, a tenere indenni e ad esonerare sin da ora ciascuna Procuratrice Speciale da e contro ogni responsabilità connessa all'esercizio dei poteri con la presente procura conferiti.

Ciascuna Procuratrice Speciale è espressamente esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dall'esecuzione della presente procura e sarà tenuta indenne da ogni e qualsivoglia danno, costo o spesa derivante dall'esecuzione della stessa. Ciascuna Procuratrice Speciale rimane personalmente responsabile qualora agisca con grave

negligenza, cattiva condotta o esegua qualsiasi atto che non sia necessario allo scopo della presente procura speciale.

Ciascuna Procuratrice Speciale non è autorizzata a sub-delegare o nominare procuratori sostituti.


La presente delega ha la durata improrogabile di tre mesi dalla data di sottoscrizione.

Con promessa di rato e valido.

Londra, 28 dicembre 2018

Nicolas Patch

ALLEGATO C - REPERTORIO N. 270043 RACCOLTA N. 11066
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
Art. 1)
È costituita una Società a responsabilità limitata con
la denominazione "Voba CB S.r.l." (di seguito la "So-
cietà)
Art. 2)
La Società ha sede nel comune di Conegliano (TV)
Art. 3)
La Società ha per oggetto esclusivo, l'acquisto a tito-
lo oneroso da Banca Popolare dell'Alto Adige Società
per azioni o dalle banche appartenenti al Gruppo banca-
rio Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito le "Ban-
che"), nell'ambito di una o più operazioni di emissio-
ne (per tali intendendosi sia singole operazioni di e-
missione sia programmi di emissione) di obbligazioni
bancarie garantite realizzate ai sensi dell'art. 7-bis
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive
modifiche e integrazioni e relative disposizioni di at-
tuazione, di:
(i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili
in blocco;
(ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministra-
zioni o garantiti dalle medesime e titoli emessi o ga-
rantiti nei medesimi termini, anche individuabili in
blocco;
(iii) titoli emessi nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della mede-
sima natura;
(iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrati-
vi che siano consentiti dalla predetta disciplina;
mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o ga-
rantiti dalle Banche, nonché la prestazione di garan-
zia per le obbligazioni emesse dalle medesime Banche
ovvero da altre banche
La Società svolgerà le attività sopra indicate secondo
i termini, le modalità e le condizioni previste dalla
normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni
bancarie garantite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed
integrazioni e relative disposizioni di attuazione
In conformità alle predette disposizioni di legge, i
crediti e i titoli acquistati dalla Società e le somme
corrisposte dai relativi debitori sono destinati al sod-
disfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo
1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazio-
ni bancarie garantite di cui al comma 1 dell'art. 7-bis
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 ed emesse nel con-



testo delle operazioni di emissione cui la Società partecipi, a beneficio dei quali la Società abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti dalle Banche cedenti ai sensi del comma 1 dell'art. 7-bis della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. \_\_\_\_\_ I crediti e i titoli acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione o programma di emissione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al periodo precedente. -Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dalle relative disposizioni attuative, la Società può, inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nonché, compiere operazioni di reinvestimento in attivi idonei e attivi idonei integrativi e in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente oggetto sociale e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite (emesse nel contesto di tali operazioni di emissione) e per il pagamento dei costi dell'operazione. Nell'ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, nel rispetto delle previsioni della Legge 130/99 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento compiere altresì ogni altra attività consentita dall'art. 7-bis della Legge 130/1999 e delle relative disposizioni di attuazione. \_\_\_\_\_ ----- Art. 4) \_\_\_\_\_\_ La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e la durata potrà essere prorogata ai sensi di legge. \_\_\_\_\_\_ TITOLO II CAPITALE - QUOTE \_\_\_\_\_ ----- Art. 5) -----Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila

virgola zero zero).

\_\_\_\_\_

----- Art. 6)

-----

\_\_\_\_\_\_

La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di
beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero
valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

----- Art. 7) -----

Fatta in ogni caso salva la natura esclusiva dell'oggetto sociale contenuto nel precedente articolo 3 (tre), e
comunque nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio,
la Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

Art. 8)

La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il Libro soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti da questo statuto. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla Società dal momento dell'iscrizione nel Libro soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro soci. Le quote di parțecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i soci. Nel caso di soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il socio che intenda alienare a terzi non soci la propria quota di partecipazione al capitale sociale o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri soci, inviando a tutti i soci (presso il loro domi-



cilio risultante dal Libro soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo amministrativo della Società. Nella comunicazione devono essere indicati il valore nominale della quota che si intende alienare, l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento. \_\_\_\_\_\_ Il diritto di prelazione da parte degli altri soci può esser esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo amministrativo della Società. La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei soci esercitanti la prelazione. -----Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale. Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte. -----\_\_\_\_\_\_ TITOLO III -----DECISIONI DEI SOCI ----- Art. 9) \_\_\_\_\_\_ I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge. ----- Art. 10) Le decisioni dei soci devono sempre essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----

L'Assemblea soci di cui all'art. 2479-bis c.c. è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, mediante telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o lettera raccomandata spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società e annotato nel Libro soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione; questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera sulle materie che avrebbero dovute essere trattate nella prima convocazione. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo, consegnato con raccomandata a mano, sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario almeno otto giorni prima dell'adunanza. \_\_\_\_\_\_\_\_ L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, o messaggio di posta elettronica e anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Il rappresentante può farsi sostituire solo dal rappresentante espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, né ai componenti l'Organo di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o agli amministratori, ai componenti l'Organo di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di 20 (venti) soci. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario designato; nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, an-

che in allegato, l'identità dei partecipanti e il capi-



tale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. \_\_\_\_\_\_ Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----L'Assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audiocollegati o audiovideocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: ------ sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; ------ sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ------ vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. -----L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale presente o rappresentato. In caso di seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappre-Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'Assemblea delibera con il vo-

to favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie. -----TITOLO IV ----- AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA ---------- Art. 11) -----La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque amministratori nominati con decisione dei soci. Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dai soci, ovvero per un periodo di tempo indeterminato, salva la facoltà di revoca in ogni tempo da parte dei soci e sono rieleg-\_\_\_\_\_ qibili. Qualora, nel corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro temporanea sostituzione con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dall'articolo 2386 c.c. per le società per azioni. Qualora cessi dall'ufficio, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, dovrà intendersi dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà prontamente essere convocata per la nomina del nuovo Organo amministrativo. ---------- Art. 12) \_\_\_\_\_\_ Agli amministratori spetta un compenso nella misura stabilita dai soci all'atto della loro nomina o successiva------ Art. 13) -----L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza di legge sia riservato alla decisione dei soci. ----------- Art. 14) -----Il Consiglio di amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente e, ove ritenuto opportuno, il Vice-presidente, se non già nominati dai soci. -----Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono adottate con metodo collegiale. ------Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica spediti a ciascun amministratore (e Componente dell'Organo

di controllo se nominato) almeno cinque giorni prima

della adunanza, rispettivamente al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla Società. ~----L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare. ~----Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a \_\_\_\_\_ un giorno. La riunione collegiale è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli ----amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. \_\_\_\_\_ I verbali di adunanza e deliberazione del Consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio. -----Le decisioni sulle materie di seguito elencate devono essere assunte in forma collegiale e con il voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori in cari-\_\_\_\_\_\_ l'acquisto di crediti ipotecari e fondiari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione nonché ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi; \_\_\_\_\_\_ l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare 2) l'acquisto delle attività di cui al punto 1 che precede nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite; ----la cessione, l'alienazione e il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti e titoli di cui all'articolo 3 di questo statuto, e più in generale il compimento di atti di disposizione a qualsiasi titolo in relazione a tali crediti e titoli, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la costituzione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, conformemente a quanto previsto nei contratti e negli accordi conclusi dalla Società nel contesto delle singole operazioni di emissione o dei programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui la Società partecipi; \_\_\_\_\_\_ la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e ai sensi delle relative disposizioni attuative; la determinazione dei criteri per l'integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato della Società, nonché per la sostituzione degli attivi i-

donei e/o degli eventuali attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato con altri attivi idonei; la stipulazione di contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori; la sottoscrizione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o la risoluzione di qualsivoglia contratto, accordo, atto e documento, anche diverso da quelli di cui ai punti che precedono ma necessario od opportuno in relazione alle attività di cui ai punti precedenti e in generale per il buon fine delle singole operazioni di emissione o dei singoli programmi di emissione cui la Società partecipi; ----la stipulazione di qualsivoglia contratto di investimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi dell'articolo 3 di questo statuto e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse nel contesto di tali operazioni o programmi di emissione e per il pagamento dei costi della relativa operazione; -----la nomina di un Comitato esecutivo e/o di Amministratori delegati e l'attribuzione dei relativi poteri; -----10) la nomina e la revoca di procuratori ad negotia della Società. -----E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro. ----- Art. 15) Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni amministratori e/o ad uno o più dei propri componenti che assumeranno la qualifica di Amministratore delegato o di Amministratori delegati. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma 5, c.c.. ----- Art. 16) -----La rappresentanza legale della Società di fronte a qua-

lunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano altresì a ciascun Amministratore delegato nei limiti dei poteri delegatigli. \_\_\_\_\_\_ L'Organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti. \_\_\_\_\_\_ TITOLO V ----- CONTROLLI \_\_\_\_\_\_\_ ----- Art. 17) \_\_\_\_\_\_ La Società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, comma 1, c.c., un Organo di controllo. Nei casi previsti dal suddetto art. 2477 c.c., la nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria. \_\_\_\_\_\_\_\_ E' di competenza dei soci stabilire, in sede di nomina, se l'Organo di controllo avrà composizione monocratica o collegiale. \_\_\_\_\_\_ Nei casi in cui l'Organo di controllo dovesse essere un organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Ove nominato, e anche quando la sua nomina non sia obbligatoria per legge, all'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni e spettano le competenze e i poteri previsti in tema di Collegio sindacale dalla disciplina legislativa in materia di Società per azioni. Nei casi in cui l'Organo di controllo dovesse essere un organo collegiale, le sue riunioni potranno tenersi anche in audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste al precedente art. 14 per le adunanze del Consiglio di amministrazio-Fatti salvi i casi in cui la revisione legale dei conti debba, per legge, essere esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale, all'Organo di controllo, quando nominato e anche nel caso in cui la sua nomina non sia obbligatoria per legge, spetta l'esercizio della revisione legale dei conti. Anche nel caso in cui non ne sussista l'obbligo di legge, i soci, con decisione da assumersi in modo assembleare, potranno comunque nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale cui affidare la revisione legale dei conti. In tale ipotesi, al revisore legale dei conti o alla Società di revisione legale spetteranno le medesime competenze e i medesimi poteri previsti dalla legge in tema di società per azioni e si applicheranno, in quanto compatibili, tutte le norme al riguardo previste dalle vigenti disposizioni

di legge per quest'ultimo tipo di società. -----La remunerazione spettante all'Organo di controllo ovvero al soggetto e/o Società incaricata della revisione legale dei conti deve essere determinata dai soci all'atto della nomina e/o del conferimento dell'incarico di revisione legale per l'intero periodo di durata del \_\_\_\_\_ rispettivo ufficio e/o incarico. TITOLO VI -----ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ----- Art. 18) -----L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----\_\_\_\_\_ Art. 19) \_\_\_\_\_\_ Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c., entro centoottanta giorni dalla sopradetta \_\_\_\_\_ TITOLO VII ------\_\_\_\_\_ RECESSO ---------- Art. 20) -----Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge. -----Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale. Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge, fermo restando che, ai fini del calcolo del valore della partecipazione ai dell'articolo 2473, comma 3, c.c., e ove consentito per legge, si intenderanno espressamente esclusi tutti i crediti e i diritti connessi, vantati dalla Società nell'ambito di operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite e che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 130/99 costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio sociale.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del

termine per il rímborso, la Società revoca la delibera
che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento. Il so-
cio non ha diritto di recesso in caso di proroga del
termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla
circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso
disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE
Art. 21)
Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di
scioglimento della Società, l'Assemblea sarà convocata
per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487
C.C
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22)
Per quanto non è espressamente previsto da questo statu-
to, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle al-
tre leggi vigenti in materia di società a responsabi-
lità limitata o, in difetto di queste ultime e ove com-
patibili, in materia di società per azioni, nonché del-
le leggi speciali in materia di cartolarizzazione dei
crediti e di emissione di obbligazioni bancarie garanti-
te
F.TO: MONICA SIMONI
F.TO: MARIA SEFORA CASAGRANDE
F.TO: ALESSANDRO DEGAN (L.S.)
(

Cartifico la sottoscritto Alessandro Degan, Notato in Conegliano, che la properte conta compesta de la fogli / è conferme el suo originale firmato e norma di legge; si rilescia per gli usi consentiti dalla legge.

Conegliano,il 3 1 GEN 2019

